



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BRESCIA

**CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA E ASST MANTOVA
PER L'ISTITUZIONE DEL MASTER DI PRIMO LIVELLO IN "WECARE
PROFESSIONIST: PREVENZIONE E INTERVENTI NEI PRIMI 1000 GIORNI DI VITA"**

TRA

L'Università degli Studi di Brescia, codice fiscale n. 98007650173 rappresentata dal Magnifico Rettore pro tempore, domiciliato per la carica in Brescia, Piazza Mercato n. 15, PEC: ammcentr@cert.unibs.it;

E

L'ASST Mantova, C.F. 02481840201, rappresentata dal Direttore Generale, Dott.ssa Anna Gerola, domiciliata per la carica in Mantova, Strada Lago Paiolo n.10, PEC: protocollogenerale@pec.asst-mantova.it,

PREMESSO CHE

L'art. 27 del D.P.R. n 382/80 "Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica" statuisce che alle Università è consentito stipulare convenzioni con enti pubblici e privati al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo sviluppo di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale dei discenti;

l'articolo 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, prevede che le università possono attivare, disciplinandoli nei regolamenti didattici di ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello;

il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei approvato con D.M. 3 novembre 1999, n.509 del Ministro dell'università della ricerca scientifica e tecnologica" individua gli obiettivi e le modalità di istituzione dei master universitari;

il "Regolamento per l'istituzione e la disciplina dei master universitari e dei corsi di perfezionamento o di aggiornamento professionale" emanato dall'Università degli Studi di Brescia con D.R. 28 maggio 2013, n. 308 disciplina le procedure per l'attivazione dei master e le modalità di svolgimento delle relative attività formative;

L'Università degli Studi di Brescia intende promuovere attività di aggiornamento e perfezionamento professionale sulle tematiche dello sviluppo e della cura a partire dalla gravidanza, nei primi mille giorni, per il potenziamento della salute mentale e fisica;

L'Università degli Studi di Brescia ha istituito un Master di primo livello in "WeCare Professionist: prevenzione e interventi nei primi 1000 giorni di vita";

L'ASST Mantova è interessata a collaborare con l'Università degli Studi di Brescia per la realizzazione del Master oggetto della presente convenzione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE



Art. 1 - Oggetto

1.1 La presente convenzione ha per oggetto l'organizzazione ed il funzionamento da parte dell'Università degli Studi di Brescia, con il contributo di ASST Mantova, del Master Universitario di I livello in "WeCare Professionist: prevenzione e interventi nei primi 1000 giorni di vita", che, ai sensi dell'articolo 3 comma 9 del Decreto ministeriale n. 270 del 2004, si conclude con il rilascio di un master di I livello da parte dell'Università degli Studi di Brescia.

1.2 La ASST Mantova (qui di seguito denominata Ente convenzionato) mette a disposizione dell'Università degli Studi di Brescia (qui di seguito denominata Università) le proprie strutture per le attività di tirocinio e le risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento del Master.

Art. 2 – Master

2.1 Il Master ha una durata di 12 mesi per complessive 1500 ore (60 CFU) ed è strutturato secondo il piano didattico allegato (all.to 1).

2.2 I corsi inizieranno dal mese di marzo 2024 e si concluderanno nel mese di marzo 2025.

2.3 Il numero massimo di posti disponibili è di n. 60 studenti, il numero minimo per l'attivazione del Master è di 20 iscritti.

2.4 Nell'ambito di tale collaborazione il numero di allievi che potranno usufruire delle attività di tirocinio presso l'Ente convenzionato verrà concordato sulla base delle disponibilità e delle esigenze di servizio tra l'Università ed il referente dell'Ente per le attività del presente Master.

2.5 Il Consiglio Direttivo è composto da:

- Direttrici:
 - Prof.ssa Loredana Cena - Professore Associato Psicologia Clinica, Osservatorio Psicologia Clinica Perinatale, Sezione Neuroscienze, Università degli Studi di Brescia;
 - Prof.ssa Renata Nacinovich, – Professore Associato Neuropsichiatria Infantile, Università Milano Bicocca;
- Membri:
 - Prof. Sergio Pecorelli, past rector Università degli Studi di Brescia, professore emerito Ostetricia e Ginecologia, Università degli Studi di Brescia;
 - Prof. Antonio Imbasciati, membro onorario, professore emerito Psicologia Clinica, Osservatorio di Psicologia Clinica Perinatale, Università degli Studi di Brescia;
 - Prof. Alberto Ugazio già professore ordinario di Pediatria Università degli Studi di Brescia, già Direttore Clinica Pediatrica e Scuola di specializzazione in Pediatria Università Brescia, già Direttore Dipartimento Medicina Pediatrica Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Istituto per la salute del Bambino e dell'adolescente;
 - Prof. Gaetano Chirico, neonatologo, UTIN Spedali Civili di Brescia, Osservatorio Psicologia Clinica Perinatale, Università di Brescia;
 - Dott.ssa Nella Tralli, psicologa Osservatorio di Psicologia Clinica Perinatale, Università degli Studi di Brescia;



- Prof.ssa Cristina Riva Crugnola, professore associato Psicologia Dinamica, Università Milano Bicocca;
- Dott. Andrea Benlodi, psicologo psicoterapeuta psicoanalitico, Direttore Struttura Complessa Psicologia Clinica e Territoriale ASST Mantova;
- Dott. Orlando Uccellini, neuropsichiatra infantile, Psicoanalista SPI, ASST Brianza;
- Dott.ssa Cinzia Vanzini, DG Formazione e Lavoro Regione Lombardia;
- Dott.ssa Maria Ghanzafar, ostetrica, ASST Brianza.

Art. 3 – Docenti e tutor

3.1 La nomina dei docenti ed il conferimento di incarichi di insegnamento e di tutorato sono di esclusiva competenza dell'Università.

3.2 Le lezioni teorico-pratiche saranno tenute a titolo gratuito da docenti identificati tra gli esperti delle tematiche trattate.

3.3 Sono previsti periodi di stage presso altri Enti di Ricerca Pubblici e Privati che aderiscano all'offerta formativa del Master, previo parere positivo del Consiglio Direttivo.

Art. 4 - Sede

4.1 La sede amministrativa del Master è presso il Dipartimento Scienze Cliniche e Sperimentali in Viale Europa n. 11, Brescia.

4.2 Le attività didattiche e di tirocinio si svolgeranno presso ASST Mantova.

Art. 5 - Oneri

5.1 La presente convenzione non comporta alcun onere per l'Università in conseguenza dell'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dall'Ente convenzionato.

Art. 6 – Obblighi assicurativi

6.1 L'Università, quale sede amministrativa del Master universitario, provvede a garantire la copertura assicurativa per responsabilità civile degli studenti iscritti presso le proprie sedi e del proprio personale impegnato nelle attività oggetto della presente convenzione. L'Università garantisce altresì un'adeguata copertura assicurativa contro gli infortuni per i propri studenti iscritti al Master universitario, per tutte le attività svolte presso le sedi di tirocinio, anche presso le strutture esterne convenzionate dell'ASST Mantova.

6.2 In particolare, l'Università e l'Ente convenzionato provvedono, ciascuno per la propria sede, alla copertura assicurativa per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, verificatisi in relazione all'attività svolta e per quelli derivanti dalla conduzione dei fabbricati nei quali si svolge l'attività, nonché degli impianti e delle attrezzature utilizzate per l'attività stessa, con garanzia operante anche per fatti dolosi commessi da persone delle quali la Parte interessata debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 del codice civile.



Art. 7 – Obblighi e disposizioni a carico dell'ente convenzionato

7.1 L'ente convenzionato si impegna a:

- a) non utilizzare il tirocinio per sostituire i contratti a termine nei periodi di picco delle attività e per sostituire il proprio personale per periodi di malattia, maternità o ferie, né per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione aziendale oltre a non utilizzarlo per funzioni che non rispettino gli obiettivi formativi del master stesso;
- b) garantire, ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, con il coinvolgimento del proprio tutor aziendale;
- c) dotare il tirocinante degli eventuali dispositivi di protezione individuale necessari per la salute e sicurezza sul luogo di lavoro;
- d) consentire al tirocinante la possibilità di utilizzo delle proprie strutture sotto diretto controllo del proprio tutor;
- e) consentire al tutor universitario di contattare il tirocinante e il tutor aziendale per verificare l'andamento del tirocinio.

Art. 8 – Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

8.1 Ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", gli iscritti al master, che svolgono attività di tirocinio presso le strutture messe a disposizione dall'Ente convenzionato ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori".

8.2 L'Università e l'Ente convenzionato si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente.

8.3 In particolare, l'Università è garante della "Formazione generale" sulla sicurezza ex art. 37 del D. Lgs. 81/08, così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti Stato Regioni 21.12.2011 e ss. mm. ii., attraverso l'erogazione agli iscritti al master della formazione di 4 (quattro) ore di formazione generale.

8.4 L'Ente convenzionato garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei medici in formazione, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico dello stesso, per le attività svolte nei locali e spazi dell'Ente medesimo. In particolare, sull'Ente convenzionato ricadono:

- gli obblighi di cui all'art. 36 (Informazione ai lavoratori) e all'art. 37 (Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti) del D. Lgs. 81/08 e ss. mm. ii. e così come definiti dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti Stato, Regioni e Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011;
- la messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali, laddove previsti;
- la sorveglianza sanitaria degli specializzandi in funzione degli specifici rischi a cui sono esposti nello svolgimento dell'attività, ai sensi dell'art. 41 D. Lgs. 81/2008.

8.5 Al Medico Competente dell'Ente convenzionato, nell'ambito della sorveglianza sanitaria, l'iscritto al master dovrà consegnare la "Certificazione di idoneità sanitaria alla mansione specifica" rilasciata dal Medico Competente nominato dall'Università.



8.6 L' Ente convenzionato è tenuto a garantire tramite la propria Direzione Sanitaria l'adozione delle misure terapeutiche e profilattiche, nonché degli altri incombenti derivanti in caso di infortunio o constatato rischio biologico.

Art. 9 - Radioprotezione

9.1 In ambito di radioprotezione, l'attività o gli ambienti di lavoro devono rispettare le disposizioni del D.Lgs. 101/2020 e, pertanto, si considerano:

Lavoratore esterno = tirocinante

Datore di Lavoro = Università degli Studi di Brescia

Ente Ospitante = Ente convenzionato

9.2 Qualora l'attività oggetto della presente convenzione preveda l'impiego di radiazioni ionizzanti e/o l'accesso ad ambienti di lavoro che comportino un rischio da esposizione a radiazioni ionizzanti, lo tirocinante coinvolto è classificato come esposto alle radiazioni ionizzanti ai sensi del D.Lgs. 101/2020 per le competenze previste dalla normativa in materia a carico dell'Università e dell'Azienda convenzionata. L'Università e l'Azienda convenzionata si impegnano e sono responsabili della corretta e puntuale esecuzione di quanto previsto dal D.Lgs. 101/2020.

9.3 In merito alla sorveglianza fisica proteximetrica, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 101/2020 artt. 112, 113, 115, l'Ente convenzionato e l'Università, assicurano preventivamente, secondo modalità da trattare anche direttamente, adeguati contatti tra i rispettivi Esperti di Radioprotezione e Medici Autorizzati al fine di raccogliere le informazioni necessarie e adottare le azioni idonee al coordinamento delle misure di radioprotezione.

9.4 L'Università garantisce i seguenti adempimenti:

- formazione di base del tirocinante in materia di radioprotezione;
- redazione della scheda dosimetrica per ciascun tirocinante;
- classificazione del tirocinante;
- in caso di classificazione in categoria A gli specializzandi saranno dotati di libretto personale di radioprotezione, istituito ai sensi dell'art. 112 D.Lgs 101/2020, da presentare all'Esperto di Radioprotezione del Soggetto Ospitante prima dell'inizio dell'attività e sul quale verranno trascritte le risultanze dosimetriche da parte dello stesso Esperto di Radioprotezione dell'Ente convenzionato.

9.5 L' Ente convenzionato, in particolare, si impegna a:

- assicurare che ciascun tirocinante riceva una adeguata informazione circa i rischi specifici cui è esposto, e, se del caso, una formazione specifica in analogia all'attività svolta;
- ottemperare a quanto prescritto dall'art. 113 del D.Lgs. 101/2020;
- effettuare la valutazione periodica della dose individuale di ciascun tirocinante e trasmetterla all'ERP dell'Università, secondo quanto prescritto dall'art. 113 co. 2 lett. h) D.Lgs. 101/2020. Per gli specializzandi classificati in categoria A, l'Ente convenzionato dovrà altresì registrare il monitoraggio dosimetrico personale sul libretto individuale di radioprotezione;
- fornire al tirocinante gli idonei dispositivi di protezione individuale.



9.6 Nell'ambito della convenzione vigente, gli Esperti di Radioprotezione, di concerto con gli esercenti le zone classificate definiscono il vincolo di dose appropriato in relazione all'attività da svolgersi.

9.7 L'iscritto al master esibisce al Medico Autorizzato dell'Ente convenzionato, prima dell'avvio della frequenza, il giudizio di idoneità medica all'esposizione alle radiazioni ionizzanti ai sensi dell'art. 135, co. 4 D.Lgs. 101/2020 rilasciato dal Medico autorizzato incaricato dall'Ateneo.

9.8 Se l'attività o gli ambienti di lavoro non comportano un rischio di esposizione pianificata, esistente o di emergenza, da parte del tirocinante, nessun atto è dovuto in relazione al D.Lgs. 101/2020.

Art. 10 – Obblighi e diritti del tirocinante

10.1 Per tutta la durata della presente convenzione, ogni tirocinante iscritto al Master ammesso a frequentare le strutture dell'Ente convenzionato, dovrà essere seguito da un *tutor* designato dal Consiglio Direttivo del Master ("Tutor Universitario") in veste di responsabile didattico-organizzativo, nonché dal sanitario responsabile dell'Ente interessato o da un suo delegato ("Tutor aziendale"), sotto la cui guida il tirocinante esplicherà l'attività formativa prevista.

10.2 L'attività del tirocinante si configura come attività formativa e, pertanto, non può essere considerata come sostitutiva di quella del personale ospedaliero.

10.3 Durante lo svolgimento del tirocinio formativo il tirocinante è tenuto a:

- rispettare le norme, i limiti e divieti posti dalla vigente normativa in tema di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (D. Lgs 81/2008 e s.m.i.; D. Lgs. 101/2020 e s.m.i.);
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 11 - Riservatezza/Protezione dei dati personali

11.1 Le parti assumono tutte le iniziative e pongono in essere tutti gli adempimenti necessari per garantire che il trattamento dei dati avvenga nel rigoroso rispetto dei principi stabiliti dal D.lgs 196/2003 e ss.mm.ii. e dal Regolamento UE 2016/679 "General data protection regulation - GDPR" del Parlamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati per l'esclusivo svolgimento delle funzioni istituzionali, e, in particolare per adempiere ad obblighi previsti da leggi, regolamenti, e normative comunitarie, per assolvere ad obblighi contrattuali, per gestire attività amministrative, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate.

11.2 Le Parti, in qualità di Titolari autonomi del trattamento, si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali in relazione ad adempimenti connessi al rapporto in oggetto, nel rispetto dei principi generali di cui all'art. 5 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) applicabili al trattamento di dati personali, per ciascun trattamento di propria competenza e delle disposizioni di cui al D.Lgs n. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs n. 101/2018, nonché alle disposizioni deontologiche in materia di riservatezza e tutela dei dati personali.



11.3 I tirocinanti sono tenuti al rispetto e alla tutela della segretezza e riservatezza in materia di trattamento dei dati personali di cui vengano a conoscenza durante il periodo di tirocinio presso l'ente convenzionato secondo quanto previsto dalla succitata normativa vigente e dalle procedure interne dell'ente convenzionato.

Art. 12 – Imposta di bollo e registrazione

12.1 La presente scrittura privata è soggetta all'imposta di bollo fin dall'origine, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 – Allegato A – Tariffa parte I – articolo 2.

12.2 Il pagamento dell'imposta complessiva è assolto dall'Università degli Studi di Brescia ai sensi e secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 17 giugno 2014.

12.3 L'Azienda convenzionata, in qualità di controparte contraente, si impegna a corrispondere all'Università, dopo la sottoscrizione del presente accordo, un importo pari alla metà dell'imposta complessiva dovuta.

12.4 Il presente atto, sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 15, comma 2 bis della legge n. 241 del 1990 e dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 82 del 2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli articoli 5, 6 e 39 del D.P.R. n. 131/1986. Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Art. 13 – Durata

14.1 La presente convenzione decorre dalla data di stipula ed ha durata fino al termine del Master previsto per il mese di marzo 2025.

Art. 15 – Foro competente

15.1 Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti dall'interpretazione e/o esecuzione del presente atto sarà competente in via esclusiva il Foro di Brescia.

All.to 1 piano didattico

Brescia, data del protocollo

Letto, confermato e sottoscritto

Per l'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA
IL RETTORE
(Prof. Francesco Castelli)
F.to digitalmente ex art. 24 D.Lgs 82/05

Per ASST MANTOVA
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Anna Gerola)
F.to digitalmente ex art. 24 D.Lgs 82/05